

## La circolare di lavoro e previdenza n. 28/2023

# L'intermediazione illecita e lo sfruttamento dei lavoratori

Giulia Ponzo – avvocato Studio Legale Ichino Brugnattelli

*La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17641/2023, è di recente tornata a pronunciarsi sulla fattispecie dell'intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori, con espresso riferimento alle conseguenze sanzionatorie patrimoniali.*

*Il fenomeno del c.d. caporalato, se pure originato in alcuni settori come quello agricolo, è oggi in parte rinvenibile anche in altri contesti, in ragione anche del mutevole contesto sociale e del nascere di nuovi lavori che purtuttavia non si sottraggono dal fenomeno dello sfruttamento.*

### **Il fenomeno sociale della intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro: le fonti normative e il regime sanzionatorio**

Il caporalato<sup>1</sup> identifica un fenomeno sociale di sfruttamento del lavoro attraverso l'intermediazione illecita a opera dei c.d. "caporali" che di fatto obbligano i lavoratori a prestare la propria attività lavorativa in violazione di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro e, in generale, la tutela dei dipendenti<sup>2</sup>.

Se pure originato nei contesti lavorativi dediti all'agricoltura<sup>3</sup> il fenomeno è oggi esteso alla criminalità organizzata di tipo mafioso e non solo, come più avanti si dirà.

Negli anni '60 fece ingresso nel nostro ordinamento la prima disciplina normativa atta ad arginare detto fenomeno, ossia la L. 1369/1960<sup>4</sup>, norma tuttavia di natura giuslavoristica che si dimostrò ben presto

---

<sup>1</sup> Con un approccio più sociologico, il caporalato può essere definito come un fenomeno criminale che trova le sue origini in Italia, in un radicamento culturale e materiale (L. Palmisano, "Appunto per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura", in Aa. Vv., "Agricoltura senza caporalato", a cura di F. Di Marzio, Roma, 2017, 17).

<sup>2</sup> B. D'Ottavio, "Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera (il c.d. caporalato)", in Lavoro Diritti Europa 2/2019.

<sup>3</sup> Nonostante, come più avanti si dirà, il fenomeno si è esteso anche ad altri settori, quello agricolo rimane il più colpito, anche in ragione di "fattori" prettamente normativi, come ad esempio l'accesso alla tutela alla disoccupazione che permette di beneficiare dei trattamenti previdenziali con maggiore difficoltà rispetto ad altri settori (richiede 102 giorni di contribuzione nel biennio precedente, 2 anni di anzianità di assicurazione, iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli) (E. Morandi, "La nuova disciplina sul caporalato: misure di contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro e attività di prevenzione dell'Inail", in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali – fasc. n. 2/2016).

<sup>4</sup> L'articolo 1, L. 1369/1960, rubricato "divieto di intermediazione ed interposizione di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi", sanzionava il datore di lavoro che affidava in appalto l'esecuzione di prestazioni di lavoro mediante l'utilizzo della mano d'opera.